

Roma, 14 dicembre 2020

Cari amici e colleghi,

a due anni dal varo della legge nr. 145/2018 che ha differito di quindici anni la scadenza delle concessioni demaniali marittime, sono purtroppo ancora diversi i Comuni e le Autorità di sistema portuali che non l'hanno applicata.

Si tratta di un'attività omissiva immotivata anche alla luce della sentenza del TAR di Lecce nr. 1321 del 27 novembre u.s. laddove si è chiarito che non spetta alla pubblica amministrazione disapplicare una norma ritenuta in contrasto con una direttiva europea bensì eventualmente al Giudice in sede di impugnativa su ricorso di un avente interesse.

Siffatta inerzia colposa rischia di produrre danni in capo ai concessionari ancora sprovvisti della formalizzazione della nuova scadenza sui propri titoli concessori.

La responsabilità, in questo caso, ricadrebbe direttamente sui Comuni /Autorità di sistema portuali e sui loro incaricati.

Al riguardo è bene sottolineare che se con la recente norma (art. 21 del d.l. 16 luglio 2020 nr. 76 convertito con la legge 11 settembre 2020 nr. 120) si è limitato la loro responsabilità erariale solo alle fattispecie dolose rimane colposa per quella nei confronti dei danneggiati da attività omissiva.

Potrebbe essere utile, pertanto, una **formale diffida** alla formalizzazione della nuova scadenza preannunciando una eventuale azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla colpevole inerzia dell'Ente.

Nel caso in cui si ritenesse inefficace una ulteriore diffida e, comunque, <u>prima della scadenza del 31 dicembre 2020</u> si consiglia di utilizzare la norma recentemente varata dal Parlamento per garantire la continuità aziendale.

Si tratta dell'articolo 182 comma secondo del d. 1. 19 maggio 2020 nr. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020 nr. 77 che ha riconosciuto ai concessionari il diritto a "proseguire la propria attività mediante l'usodelle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

A tal proposito si consiglia di comunicare formalmente all'Ente che si intende proseguire la propria attività mediante l'uso dei beni del demanio marittimo oggetto della concessione con l'impegno al pagamento del relativo canone per l'anno 2021 (meglio sarebbe effettuarlo quanto prima).

Abbiamo predisposto a tal fine i fac simile di diffida e quello per la comunicazione ex art. 182 comma secondo del dl nr. 34/2020 che è possibile richiederli ai nostri responsabili di zona, che saranno a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Il presidente Antonio Capacchione





